

ORDINANZE DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO DI GOVERNO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l'Emergenza Idrogeologica nella regione Campania - delegato ex. OO.P.C.M. nn° 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000 - Decreto M.I.T. 06 febbraio 2006. Contributi per la ricostruzione edifici ad uso abitativo distrutti-danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998. Adeguamento costo costruzione contributi assegnati nell'anno 2004.

ORDINANZA N. 4541.

PREMESSO CHE:

- in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici con conseguenti colate di fango che, il 5 e 6 maggio 1998, hanno colpito ampie zone del territorio regionale, con il D.P.C.M. 09/05/1998 è stato dichiarato lo stato di emergenza;

- con l'O.P.C.M. 21/05/1998 n. 2787 i territori dei comuni di Quindici della Provincia di Avellino, S. Felice a Cancelli della Provincia di Caserta, Bracigliano, Sarno e Siano della Provincia di Salerno sono stati dichiarati gravemente danneggiati;

- con la medesima ordinanza n. 2787/1998 il Presidente della Regione Campania è stato nominato commissario delegato per gli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità ed all'approvazione ed attuazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica e la relativa normativa;

VISTO:

- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07 luglio 2006, concernente la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2007;

- le ordinanze commissariali nn. 2313/02, 2977/03, 3180/03 e 3292/04 riguardanti la disciplina in tema di attribuzioni di funzioni amministrative della Struttura Commissariale, come integrata con nota del Commissario Delegato prot. n. 10067/e del 20/10/05;

PREMESSO CHE:

- con ordinanza commissariale n. 2054 del 10 dicembre 2001 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati, ad uso abitativo, danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancelli;

- l'art. 12, O.C. n. 2054/2001, al comma 1, prevede che il costo massimo di intervento, al netto dell'I.V.A., per la determinazione del contributo per la ricostruzione - riparazione degli edifici distrutti - danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, è pari a quello fissato dal Ministero dei LL.PP. per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 23/11/1980;

- con O.C. 22/01/2004 n. 3275 è stato stabilito che, ai fini della determinazione del contributo per gli interventi di ricostruzione - riparazione degli edifici distrutti - danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, il costo di intervento è pari a quello fissato dal Ministero dei LL.PP. per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 23/11/1980, così come fissato dal Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti 02/09/2002, per l'anno 2001, in euro 549,65 al mq.;

- con la medesima O.C. n. 3275/2004 è stato stabilito, inoltre, che il costo unitario di intervento per gli interventi di ricostruzione, comprensivo delle maggiorazioni, non deve superare il limite massimo di euro 929,62 (L. 1.800.000) al mq. di superficie complessiva, mentre il contributo massimo ammissibile per l'acquisto alloggio in luogo della ricostruzione dell'unità abitativa distrutta, demolita o da demolire non può superare l'importo di euro 1.032,91 (L. 2.000.000) al mq. di superficie complessiva;

VISTO:

- il Decreto 06 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 20/03/2006, ad oggetto "Determinazione del costo di intervento per l'anno 2004 per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81, 1982, 1984 e 1990", con il quale è stato stabilito che il

costo di intervento per la costruzione di un fabbricato residenziale per l'anno 2004 è di euro 598,16 a mq., con un incremento annuo per il 2004 pari a + 1,64;

- il parere favorevole espresso dal Comitato dei Consulenti, ex O.C. n. 484/99, nell'adunanza del 24/11/2005, in occasione dell'applicazione del decreto M.I.T. del 08/07/2005 che, di seguito, si trascrive: "letta la relazione istruttoria dell'Ufficio Contributi e Ricostruzione, sentito il Responsabile Cap. Vitiello S., si ritiene che il nuovo costo di costruzione per l'anno 2002, fissato in euro 568,61 a mq. di superficie utile danneggiata, deve essere applicato a tutti i decreti di assegnazione contributi, ex art. 14 O.C. n. 2054/2001, emessi nell'anno di riferimento, cioè dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002; mentre il nuovo costo di costruzione per l'anno 2003, fissato in euro 588,51, deve essere applicato a tutti i decreti di assegnazione emessi dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, ivi comprese le pratiche per le quali si è già provveduto a liquidare il saldo, previa richiesta di parte e nel limite del contributo massimo ammissibile disposto dall'O.C. n. 3275/2004, cioè euro 929,62 al mq. di superficie per le ricostruzioni ed euro 1.032,91 per l'acquisto alloggio.";

- l'ordinanza commissariale 23/12/2005 n. 4182, ad oggetto: "Decreto M.I.T. 08 luglio 2005. Contributi per la ricostruzione edifici ad uso abitativo distrutti-danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998. Adeguamento costo di costruzione all'anno di assegnazione.";

CONSIDERATO CHE:

- occorre provvedere a regolamentare l'applicazione del costo di costruzione disposto con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06/02/2006 per l'anno 2004, in analogia a quanto già stabilito con l'O.C. n. 4182/2005 per l'applicazione del costo di costruzione relativo agli anni 2002 e 2003, così come segue:

a) il contributo massimo ammissibile è pari al costo di intervento, fissato annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento, moltiplicato la superficie complessiva dell'unità abitativa danneggiata, con l'incremento delle maggiorazioni disposte dall'O.C. n. 3275/2004;

b) il contributo massimo ammissibile erogabile non può superare il limite massimo dell'importo fissato dal comma 4, art. 1, O.C. n. 3275/2004, pari ad euro 929,62 (L.1.800.000) a mq. di superficie complessiva per gli interventi di ricostruzione e di euro 1.032,91 (L. 2.000.000) a mq. di superficie complessiva per acquisto alloggio;

c) il costo di intervento per l'anno 2002 e 2003, rispettivamente fissato in euro 568,61 a mq. ed euro 588,51 a mq., si applica a tutti i provvedimenti di assegnazione contributi, ex O.C. n. 2054/2001, emanati nell'anno di riferimento, a seguito di richiesta di parte e previa valutazione della competente commissione ex art. 14 O.C. n. 2054/2001;

d) la variazione percentuale dei prezzi da applicare di cui all'art. 11, comma 6, O.C. n. 2054/2001, in riferimento alla Tariffa Provveditorato alle OO.PP. della Regione Campania edita nel 1982, per la costruzione di un fabbricato ad uso residenziale, per l'anno 2004, è pari al 1,64 %, rispetto ai prezzi dell'anno precedente;

RITENUTO:

- al fine di disciplinare l'applicazione del costo di costruzione per l'anno 2004, dover provvedere ad emanare apposita ordinanza in merito;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura e della espressa dichiarazione di regolarità resa dai dirigenti della struttura medesima;

Avvalendosi delle deroghe di cui all'Ordinanza n.2787 del 21 maggio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che si intendono di seguito riportate, di regolamentare l'applicazione del costo di costruzione disposto con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06/02/2006, per l'anno 2004, relativamente ai contributi disposti ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 2054/2001 e s.m. e/o i., così come segue:

a) il contributo massimo ammissibile è pari al costo di intervento, fissato annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento, moltiplicato la superficie complessiva dell'unità abitativa danneggiata, con l'incremento delle maggiorazioni disposte dall'O.C. n. 3275/2004;

b) il contributo massimo ammissibile erogabile non può superare il limite massimo dell'importo fissato dal comma 4, art. 1, O.C. n. 3275/2004, pari ad euro 929,62 (L.1.800.000) a mq. di superficie complessiva per gli interventi di ricostruzione e di euro 1.032,91 (L. 2.000.000) a mq. di superficie complessiva per acquisto alloggio;

c) il costo di intervento per l'anno 2004, fissato in euro 598,16 a mq. di superficie utile danneggiata, si applica a tutti i provvedimenti di assegnazione contributi, ex O.C. n. 2054/2001, emanati nell'anno di riferimento, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, a seguito di richiesta di parte e previo parere della competente commissione ex art. 14 O.C. n. 2054/2001, ivi comprese le pratiche per le quali si è già provveduto a liquidare il saldo;

d) la variazione percentuale dei prezzi da applicare di cui all'art. 11, comma 6, O.C. n. 2054/2001, in riferimento alla Tariffa Provveditorato alle OO.PP. della Regione Campania edita nel 1982, per la costruzione di un fabbricato ad uso residenziale, per l'anno 2004, è pari al 1,64 %, rispetto ai prezzi dell'anno precedente;

La Struttura Commissariale è incaricata dell'esecuzione e della notifica della presente ordinanza.

Napoli, 29 settembre 2006

I Dirigenti

Bassolino